Pillole di Igiene Industriale e Ambientale

Nr 17: Agenti di rischio chimico e cancerogeno - valori limite

Come introdotto con la **Pillola Nr 16**, in Italia è attualmente vigente un Valore Limite di Esposizione Professionale (**VLEP**) per un numero relativamente contenuto di sostanze, pari a 179 (di cui **152 elencate nell'allegato XXXVIII** e **27 elencate nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/08**). È prassi, tuttavia, consultare anche **valori definiti da altri enti europei e/o internazionali**, anche se questi **non costituiscono un limite di legge** (se non diversamente indicato dai contratti di lavoro collettivi). Una novità con un impatto più importante è stata data dall'introduzione dei **DNEL/DMEL** ai sensi del **REACH**, che pertanto hanno valore di legge. In molti casi **se confrontiamo tali valori con i VLEP** (per la stessa sostanza ovviamente) **ci imbattiamo in differenze davvero rilevanti**. È importante chiarire che i due valori, VLEP e DNEL, vengono ricavati, spesso, da diverse basi di dati. Ad oggi, tuttavia, entrambe le normative (D.Lgs 81/08 e REACH) sono vigenti nel territorio italiano, e da questo punto di partenza **nasce una delle criticità ancora irrisolte del processo di valutazione del rischio chimico** a seguito dell'avvento del Regolamento REACH, cioè se i DNEL dovrebbero essere considerati come valori limite di esposizione professionale ai fini della caratterizzazione del rischio.

In merito alla scelta dei valori limite ai fini della valutazione del rischio, si può fare riferimento a un **documento della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro** che, prevede che :

- se per la sostanza **è presente un VLEP italiano**, questo è **obbligatorio per legge**;
- se per la sostanza **è presente sia un VLEP italiano, sia uno o più DNEL/DMEL**, il **VLEP è obbligatorio per legge**, mentre il datore di lavoro si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, **opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL**;
- se per la sostanza **non è presente un VLEP italiano** ma solo uno o più DNEL/DMEL, il datore di lavoro **considera l'eventuale esistenza di altri valori limite** (OELVs definiti da Direttive Comunitarie, TLV ACGIH, ecc.), ma in ogni caso si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL.

L'igienista occupazionale deve assicurarsi che il valore limite utilizzato per l'interpretazione dei risultati sia adeguato agli specifici obiettivi della valutazione, anche **in funzione della rilevanza e affidabilità degli stessi**, eventualmente riesaminando la letteratura, la procedura di derivazione del valore limite e i punti di partenza. Questo deve essere effettuato sempre in un percorso **il più possibile documentato** per garantire coerenza, trasparenza e correttezza professionale.

Link di riferimento
www.aidii.it
www.icfp.it
www.ijoehy.it

Seguici sui nostri canali social!

Per informazioni:
aidii@aidii.it
comunicazione@aidii.it